COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1063

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) 1063

PRESIDENTE 1063, 1066, 1067

BOVA, *Relatore* 1063, 1066

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1066

ROMEO 1066

La seduta comincia alle 11,55.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE: Comunico che sono in congedo i deputati Dell'Andro, Migliori e Valiante.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di perito agrario (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario ».

Il Relatore, onorevole Bova, ha facoltà di svolgere la relazione.

BOVA, *Relatore*. Prima di iniziare la relazione, vorrei pregare l'onorevole Presidente di sollecitare l'approvazione del disegno di legge riguardante la categoria dei geometri, provvedimento che è pendente dinanzi alle Commissioni riunite lavori pubblici e giustizia.

In data 1° aprile 1959, il Governo aveva approvato un disegno di legge concernente l'ordinamento della professione di perito agrario, che fu presentato alla Camera nella seduta del 4 giugno 1959 e venne approvato dalla Commissione agricoltura ma, poi, intervenne la fine della legislatura ed il provvedimento decadde.

Il disegno di legge del 1959 era fortemente ostacolato dalla categoria dei geometri, in quanto dava ai periti agrari piena facoltà nelle costruzioni rurali. Tale opposizione è stata considerata dal Governo che, nell'elaborazione dell'attuale disegno di legge, ha riprodotto il precedente provvedimento con le limitazioni alla competenza dei periti agrari suggerite dai geometri.

Occorre, rilevare il contenuto positivo del disegno di legge oggi al nostro esame e vorremmo augurarci che possa anche servire – nel quadro del rinnovamento in atto dell'agricoltura – a garantire la collaborazione di tutti i tecnici (geometri, periti agrari e dottori in scienze agrarie) e la sollecita utilizzazione delle loro attività.

Il disegno di legge denuncia tuttavia un grave inconveniente, quello cioè di rappresentare la più minuta e complessa regolamentazione di una professione che la nostra Commissione abbia mai esaminato. Il testo avrà bisogno di un attento lavoro di revisione e di sfoltimento degli articoli affidandone l'incarico ad un Comitato ristretto.

I recenti ordinamenti approvati dalla nostra Commissione per le professioni di biologo e di geologo potranno servire da parametro per la definitiva stesura degli articoli compresi tra il titolo II e VIII del disegno di legge in esame. Mi permetto di suggerire ai colleghi di fermare la loro attenzione, per ora, solo sul titolo primo, che si occupa delle disposizioni generali definendo l'oggetto ed i limiti della professione di perito agrario. Tale titolo ha destato qualche preoccupazione nella categoria dei geometri ma, a mio parere, senza fondamento, in quanto il testo che abbiamo davanti a noi, rispetto a quanto previsto nel precedente disegno di legge, è stato modificato dall'articolo 2, ove sono precisati i vari campi oggetto della professione di perito agrario, ed i loro limiti.

Non v'è dubbio che l'idea, avanzata dai geometri, di un codice delle professioni tecniche potrebbe meglio realizzare il necessario coordinamento tra le professioni affini, ma in attesa (forse vana) che questa logica prospettiva si realizzi, non si può soprassedere ad esaminare ed approvare ordinamenti delle varie professioni, così come del resto è stato fatto per i geologi.

Soffermiamoci sugli articoli 2 e 3 del titolo primo e ritengo possa essere opportuno rileggere la parte della relazione che accompagna il disegno di legge relativa agli articoli suddetti: « Tra le disposizioni contenute nel titolo in esame vanno poste in rilievo, innanzi tutto, quelle degli articoli 2 e 3, che definiscono l'oggetto e i limiti della professione di perito agrario.

« La materia è attualmente disciplinata dagli articoli 16 e 17 del citato regolamento per l'esercizio della profesisone di perito agrario: nel primo articolo è elencata la serie di attività che sono di spettanza della professione di perito agrario, mentre l'articolo successivo provvede a far salva, in ordine alle stesse attività, la competenza di altre professioni.

« Tale disciplina è stata oggetto di vivaci critiche da parte della categoria dei periti agrari che lamentava l'esclusione dalla propria competenza di particolari attività, quali la direzione e l'amministrazione delle aziende di trasformazione dei prodotti agrari, la progettazione e direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni.

« Il disegno di legge ha inteso soddisfare le richieste della categoria dei periti agrari nella misura consentita, da un lato, dall'effettivo grado di preparazione tecnica propria del perito agrario – quale è dato stabilire sulla scorta dei programmi e delle materie di insegnamento previsti dalla normativa vigente per gli istituti tecnici agrari – e, dall'altro, dalle particolari competenze, in materia agraria o relativamente alle costruzioni in genere, attribuite ad altre categorie di tecnici laureati o diplomati dai rispettivi ordinamenti professionali (dottori in agraria e geometri).

« Si è, pertanto, riconosciuta al perito agrario, innovando la disciplina vigente, la competenza a dirigere e amministrare aziende agrarie o di trasformazione di prodotti agrari, limitando, però, tale attività, per non intralciare quella dei dottori in agraria, alle sole aziende di media entità.

« Per quanto concerne, invece, la progettazione e direzione dei lavori di trasformazione e miglioramento fondiario e relative costruzioni rurali, la competenza del perito agrario riguarda unicamente le « piccole aziende » e le costruzioni agricole in « strutture ordinarie », con esclusione, quindi, di qualsiasi opera inerente a tali lavori, con impiego di conglomerato cementizio.

« Relativamente a tali attribuzioni, elencate nell'articolo 2, lettere *a*) si è poi stabilito (articolo 3) che le stesse rientrano nell'ambito della competenza del perito agrario solo in quanto non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, rispettivamente, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

« Il sistema sopra delineato sembra, pertanto, rispondente allo scopo di stabilire tra la professione di perito agrario ed altre professioni tecniche, e in particolare quella di dottore agronomo, una distinzione di attività e di competenze fondata sulla diversa preparazione tecnica e culturale propria degli appartenenti a ciascuna di dette professioni e tale da evitare il sorgere di ragioni di contrasto tra diversi gruppi di professionisti, favorendo, invece, la proficua collaborazione di tutti i tecnici agricoli e la migliore utilizzazione della loro attività nell'attuale fase di rinnovamento tecnico ed organizzativo dell'agricoltura italiana ».

Ripetiamo: con il disegno di legge n. 3780 le attività professionali dei periti agrari ri-

mangono, pressoché invariate rispetto al regolamento previsto dal regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

In aggiunta è prevista solo la progettazione dei lavori di trasformazione per miglioramenti fondiari e relative costruzioni rurali in struttura ordinaria, in quanto l'assistenza e la vigilanza per le predette opere erano già contemplate nel vecchio ordinamento.

Il legislatore, nell'includere tra le attività professionali del perito agrario, anche la progettazione, ha inteso riferirsi in modo particolare agli studi che i professionisti in questione svolgono negli istituti tecnici agrari.

Infatti, i programmi ministeriali degli istituti tecnici agrari prevedono, tra l'altro, lo studio delle costruzioni rurali per quattro ore settimanali nella quinta classe e lo studio di topografia di cinque ore settimanali alla quarta classe e di due ore alla quinta classe, studio organizzato in prove orali, pratiche, e grafiche. Il programma di dette materie è molto vasto e, per quanto riguarda le costruzioni rurali, « mira a preparare i giovani alla progettazione di fabbricati rurali di non grande rilievo » (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 – Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici).

La competenza dei periti agrari nella progettazione, direzione e sorveglianza di costruzioni rurali e di edifici per uso di attività agricole di limitata importanza in strutture ordinarie è avvallata oltre che dallo studio delle materie sopra menzionate, anche dallo studio specifico di industrie agrarie e di un vasto programma di zootecnica articolato negli ultimi tre anni di studio, mentre negli stessi programmi ministeriali previsti per i geometri dette materie vengono studiate nozionisticamente.

Inoltre, queste opere di miglioramento fondiario prevedono necessariamente una competenza specifica nel campo agricolo che solo il perito agrario, per il suo tipo di studio, per la struttura degli istituti agrari, per i programmi di insegnamento, in particolare di agricoltura generale, coltivazioni erbacee ed arboree, di economia rurale e di estimo rurale, diritto agrario, contabilità agraria, per applicazioni pratiche svolte nei cinque anni di corso nelle aziende agrarie annesse agli istituti e per le varie esercitazioni delle materie menzionate, inclusi anche la topografia e le costruzioni, possiede in modo più completo, con una specifica competenza nel campo delle costruzioni rurali di piccola entità.

Quanto sopra è avallato dall'opera di centinaia di periti agrari, funzionari di ruolo, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, da sempre, sono destinati a collaudi di piani di trasformazione fondiaria comprendenti le più svariate opere di miglioramento fondiario e di costruzioni rurali.

Per l'esame dell'articolo 3 che, come ho già ricordato, prevede le limitazioni derivanti dalla correlativa competenza di altri tecnici, potrebbe essere opportuno un minuzioso raffronto delle professioni previste dai vigenti regolamenti: dottori agronomi, geometri e periti agrari.

Poiché tutti e tre i regolamenti fanno riferimento, nel delimitare le competenze, al concetto di piccola, media e grossa azienda, credo sia opportuno dare una definizione precisa di questa classificazione. A tale scopo basta fare riferimento alla legge sul piano quinquennale di sviluppo, ove è precisato che la « piccola azienda » è quella in cui l'imprenditore lavora manualmente (coltivatore diretto); « azienda media » è quella in cui l'imprenditore, pur non essendo estraneo al lavoro manuale, si avvale anche di mano d'opera estranea, fino ad un massimo di 1500 ore lavorative annue; sono « grandi aziende » tutte quelle che non rientrano nelle due precedenti categorie.

Questa distinzione è particolarmente importante in relazione a questa proposta di legge in quanto l'articolo 2 prevede l'intervento dei periti agrari soltanto nelle piccole aziende per costruzioni rurali.

Ho, inoltre, l'impressione che nel formulare le loro richieste o meglio « proteste » i rappresentanti del Consiglio nazionale dei geometri abbiano tenuto presente il vecchio disegno di legge del 1959 e non quello attuale.

Tanto è vero che questa mattina mi sono accordato con l'onorevole Biagi (presidente del Consiglio nazionale dei geometri) per un incontro, che avrà luogo il 31 maggio, con la partecipazione del presidente del Consiglio nazionale dei periti agrari, nella speranza che in quella sede si possa, una volta accertato che non è in nostro potere accogliere il nucleo centrale delle richieste dei geometri, superare molte delle controversie che, attualmente, si frappongono ma che, a mio avviso, hanno ben poche ragioni di essere.

Mi sembra, quindi, necessario che la regolamentazione dell'attività dei periti agrari sia defina sulla base dei tre tipi di azienda che ho indicato anche se queste classificazioni hanno un valore relativo perché, tra l'altro, tengono conto di un solo fattore della produzione.

Nella realtà le imprese agrarie italiane assumono multiformi aspetti dipendenti dalla varietà che presentano i valori ambientali nei quali si svolge la nostra agricoltura.

In linea di massima, in funzione della mano d'opera necessaria, le aziende possono essere così classificate: piccole aziende fino a 1500 giornate lavorative circa; medie aziende fino a 7000 giornate lavorative circa; grandi aziende oltre le 7000 giornate lavorative.

In funzione della superficie le aziende possono essere così classificate: piccole aziende fino ad ha. 100; medie aziende fino ad ha. 300; grandi aziende oltre ha. 300.

Infine, l'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 stabilisce: piccole aziende, se per la normale coltivazione e l'allevamento del bestiame richiedono non più di 1500 giornate lavorative; medie aziende se, oltre il limite di impiego di manodopera sopra indicato, è iscritta al catasto per un ammontare complessivo dei redditi dominicale ed agrario (base 1939) non superiore a lire 80.000 annue.

Fatta questa premessa illustrativa e tornando al disegno di legge ritengo che gli altri articoli, di cui ai titoli dal II all'VIII, non comportino problemi tali da pregiudicare l'approvazione del disegno di legge in quanto concernono le competenze dei collegi provinciali, del consiglio nazionale, la trattazione dei ricorsi, le sanzioni disciplinari, la determinazione delle tarffe, degli onorari e delle indennità e la riscossione dei contributi; fattori questi già sanciti nel vigente ordinamento.

Concludendo, va messo in rilievo l'articolo 41, concernente i requisiti per l'iscrizione nell'albo, che prevede « ...anche il cittadino straniero che sia abilitato, secondo le leggi italiane, all'esercizio della professione di perito agrario, può richiedere l'iscrizione nell'albo, purché appartenga a Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia e risieda in Italia ».

Ho voluto richiamare l'attenzione della Commissione su questo articolo perché è la prima volta che un ordinamento professionale prevede « il diritto di stabilimento » di cui al trattato di Roma.

Indubbiamente, potremo contenere in 30 o 40 articoli il provvedimento, cercando di sfrondare la parte che va dal titolo II al titolo VIII del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMEO. Vorrei fare un'osservazione sull'articolo 2, che costituisce la base del disegno di legge in quanto regola l'attività professionale. Mi sono reso conto che sussistono due preoccupazioni: la preoccupazione di non invadere il campo di altre professioni (per esempio dei geometri) e quella di determinare l'attività professionale dei periti agrari. Ora, mentre riconosco che possa significare una invasione del campo dei geometri il consentire le costruzioni, sia pure in struttura ordinaria, per le piccole e medie aziende, non mi sembra giusto limitare l'attività professionale specifica dei periti agrari alle piccole aziende. Mi sembrerebbe più logico riconoscere ai periti agrari la competenza propria della loro professione in materia agraria per tutte le aziende, mentre escluderei dalla loro competenza le costruzioni in struttura ordinaria.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei rilevare che questa limitazione va riferita soprattutto nei confronti dei dottori in agraria; mentre per quanto si attiene ai geometri restiamo solo nell'ambito ristrettissimo delle costruzioni.

ROMEO. È difficile che la piccola azienda, l'azienda a conduzione diretta, abbia bisogno di un'attività professionale continuativa, mentre la media azienda – e più, forse, la grande azienda – ha bisogno dell'attività dei periti agrari. Quindi escludere da questa professione le medie e grandi aziende significa limitare molto l'attività di questa categoria. Sarebbe opportuno affidare ai periti agrari la progettazione e la direzione del lavoro di trasformazione e di miglioramento agrario, non fondiario, per tutte le aziende e limitare la loro attività nel campo professionale ai lavori di manutenzione delle costruzioni ordinarie.

BOVA, *Relatore*. Con questo disegno di legge i lavori di manutenzione possono essere eseguiti dai periti agrari anche nella media azienda, ma non nella grande azienda, per non intralciare il lavoro dei dottori in agraria. La competenza dei periti agrari nelle costruzioni è limitata alle piccole aziende nel senso che, per esempio, se un contadino deve costruire sul suo terreno un porcile o una piccola stalla, può chiamare un perito agrario che, già dal 1961, è abilitato non solo alla sorveglianza durante la costruzione, ma anche alla progettazione, purché l'opera sia in struttura ordinaria e senza cemento armato, e non richieda l'intervento di geometri o di ingegneri. Qualora concorrano tali condizioni, il perito agrario è autorizzato a firmare il progetto presso l'Ispettorato agrario per il contributo in base al Piano verde.

ROMEO. Mi permetto di suggerire un ampliamento della competenza dei periti agrari

in campo agricolo, ed una limitazione nel campo delle costruzioni.

Mi dichiaro favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che possa esaminare più dettagliatamente le diverse disposizioni del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno attendere i risultati dell'incontro del relatore, (al quale egli stesso ha accennato), che avrà luogo il 31 maggio; poi potremmo dedicare una seduta alla discussione del titolo I del provvedimento e procedere alla nomina del Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO